

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
APPROVATO CON D.C.C. N. 8 del 11.02.2008
MODIFICATO CON DEL.C.C. N. 10 del 27.04.2015**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - APPLICAZIONI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 ed in particolare l'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati e nelle fiere, nonché l'attività di vendita itinerante.
2. Con il presente regolamento sono:
 - effettuate le ricognizioni di fiere, mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare e razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
 - individuate le aree dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e la destinazione merceologica;
 - stabilite la modalità di accesso degli operatori al mercato e alle fiere e la regolazione della circolare pedonale e veicolare;
 - stabilite le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
 - determinate le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
 - stabiliti i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - disciplinare i posteggi per operatori portatori di handicap e per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
 - stabilite le modalità in materia di commercio in forma itinerante;
 - determinate le modalità dell'attività commerciale per le aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
 - determinati gli orari di vendita;
 - stabilite le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n° 114/98;
 - stabilite le modalità con le quali effettuare la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
 - stabilite le modalità per il riordino e la ricostruzione delle graduatorie di presenze;
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) autorizzazioni di tipo A): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
 - b) S.C.I.A. commercio itinerante: Segnalazione certificata di inizio attività di commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante
 - c) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) mercato annuale: il mercato di cui al punto d) si svolge per tutto il corso dell'anno;
 - f) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche individuate dal Comune di operatori autorizzati ad esercitare il commercio in occasione delle ricorrenze individuate;
 - g) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - h) posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
 - i) posteggio fuori mercato: un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nelle aree destinate a mercati;

- l) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- m) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- n) settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- o) produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi della legge 09/02/1963, N° 59 e/o comunicazione.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Con il presente regolamento si intendono perseguire gradualmente i seguenti obiettivi:
- a) l'integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche con quelli previsti per il commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo agli interventi nei centri storici ed alle possibili sinergie dei due settori;
 - b) il miglioramento generalizzato delle condizioni igienico - sanitarie delle attività di vendita, mediante la predisposizione di programmi di controllo e la contestuale messa a disposizione di infrastrutture e servizi adeguati;
 - c) la maggiore tutela ed informazione del consumatore;
 - d) la promozione e lo sviluppo del livello di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;
 - e) maggiore funzionalità del servizio reso ai consumatori di questo comune tenendo conto della distribuzione non omogenea degli esercizi di commercio in sede fissa anche in relazione alla funzione calmieratrice.

CAPO II - RICOGNIZIONE E INDIVIDUAZIONE

ART. 3 - RICOGNIZIONE MERCATI E FIERE E COMMERCIO ITINERANTE. INDIVIDUAZIONE AREE, POSTEGGI, SETTORI, SUPERFICI

1. Sul territorio comunale si svolgono i seguenti mercati e fiere:
- Mercato bisettimanale – presso Pescheria comunale sita in Via Roma, 27
 - Mercato bisettimanale presso area sottostante Polifunzionale comunale – Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa
 - Mercato settimanale – Via Santa Maria Goretti – area antistante la Chiesa
 - Fiera annuale di San Lorenzo Via Kennedy o variante Posillipo – Faro - Crocifisso
2. Nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate per l'esercizio del commercio al dettaglio le aree pubbliche per effettuare i mercati e le fiere esistenti, modificate e razionalizzate, con relative date e aree di svolgimento, settore merceologico di riferimento, numero dei posteggi, superficie riferita ad ogni singolo posteggio, cartografie.

TITOLO II - CAPO I ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui sopra è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative;

ART. 5 - REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
7. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
8. Il titolare dell'autorizzazione o SCIA (persona fisica o società) può essere rappresentato da un coadiutore, dipendente o socio, il quale durante le attività di vendita deve essere munito del titolo originale dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

CAPO II - AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI IN CONCESSIONE (TIPO A)

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune dove il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni. L'autorizzazione non può essere ceduta se non con l'azienda.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni, e connessa concessione di posteggio, salvo che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, della L.R. 18/1999 è ammesso in capo ad uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

ART. 7 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. Possono essere riservati posteggi nei mercati ai produttori agricoli che ne facciano richiesta, che esercitano la vendita dei prodotti da loro ottenuti.
2. I posteggi sono assegnati secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenza nel mercato di cui trattasi debitamente documentata nell'anno precedente alla pubblicazione di apposito bando;
 - b) produttori di orto-frutta;
 - c) ubicazione dei fondi rustici nel territorio comunale;
3. La richiesta di concessione del posteggio può essere presentata anche da produttore agricolo non titolare di autorizzazione di cui alla Legge n. 59/63, nel qual caso la richiesta deve essere effettuata contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 4 D. Lgs. 18.5.2001, n. 228 . In tal caso l'attività potrà essere avviata solo in caso di assegnazione del posteggio.
4. I posteggi destinati ai produttori agricoli in caso di assenza dei medesimi, potranno essere occupati temporaneamente, da altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli o produttore agricolo non concessionario.
5. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere limitata ad uno o più periodi dell'anno.
6. La presenza sul mercato dei produttori agricoli concessionari decennali dei posteggi, nonché di quelli con concessione temporanea sarà annotata su apposito registro custodito presso l'organo di vigilanza.

L'annotazione avverrà mediante l'apposizione della firma da parte dell'operatore titolare dell'impresa agricola, del suo legale rappresentante se trattasi di società o associazione, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempre ché muniti di autorizzazione amministrativa originale.

ART. 8 - POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP

1. Individuati i posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della normativa regionale il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando di cui all'art. 9 da pubblicarsi sul BURC sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) mancanza di altra concessione di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) da parte del soggetto richiedente portatore di handicap nel giorno della settimana per il quale il posteggio è messo a concorso;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- d) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

3. I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, nel caso di mancata partecipazione al concorso di questi ultimi, possono essere assegnati agli altri operatori o da questi occupati ed utilizzati, se occasionalmente vacanti.

ART. 9 - BANDO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

1. Il Comune provvede, con cadenza semestrale riferita al 30 giugno ed al 30, dicembre di ogni anno, alla ricognizione dei posteggi resisi disponibili in tutte le aree mercatali del Comune a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza, revoca o incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.

2. Sulla base della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1, il Comune predispose apposito bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio contenenti:

- a) l'indicazione dei mercati dove sono disponibili i posteggi;
- b) l'ubicazione dei mercati;
- c) l'ampiezza dei posteggi in mq;
- d) il settore di destinazione : alimentare o non alimentare;
- e) i posteggi riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n° 59/1963 tenendo conto di quanto previsto dall'art. 7;
- f) i posteggi riservati agli operatori portatori di handicap tenendo conto di quanto previsto dall'art. 8;
- g) i criteri di priorità di accoglimento delle istanze ed in base ai quali verrà redatta la graduatoria.

ART. 10 - ISTANZE PER NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Gli interessati a partecipare al bando di cui all'art. 9, dovranno, entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione Calabria del Bando, inoltrare al Comune istanza su carta legale, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando:

- a) il mercato per il quale si chiede la concessione del posteggio;
- b) il settore: alimentare o non alimentare;
- c) di essere in possesso dei requisiti di legge;
- d) ogni altra notizia ritenuta utile ai fini della formazione della graduatoria, circa le presenze nel mercato e la iscrizione al Registro Imprese.

2. All'istanza dovrà essere allegata dichiarazione di insussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Nel caso di Società la dichiarazione oltre che dal legale rappresentante, dovrà essere resa anche da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98.

ART. 11 - GRADUATORIA

1. Il Comune provvede all' esame delle istanze presentate redigendo graduatoria, per ogni singolo mercato e distintamente per ciascun settore, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio di impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. L'anzianità d'impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo:

per ogni anno di iscrizione, o frazioni superiori a mesi sei punti 1 max punti 30

b) maggior numero di presenze nel mercato per cui viene richiesta la concessione, debitamente documentate per giornata o periodi interi di occupazione (numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività), prendendo in considerazione i due anni immediatamente precedenti la data di pubblicazione del bando, attribuendo per ogni giornata di presenza punti 0,20 max punti 20

c) a parità di punteggio, attribuito in applicazione dei punti a) e b) del presente articolo, prevale la presentazione del DURC dal quale risulti la regolarità dell'impresa ai fini previdenziali e contributivi. In caso di ulteriore parità prevale l'ordine cronologico di spedizione delle domande.

2. Le domande pervenute fuori termine o non contenenti tutti i dati richiesti dal Bando non vengono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti il posteggio e in ogni caso al fine di poter procedere alla formazione della graduatoria, il Comune si avvale delle notizie in possesso o comunque delle verifiche esperite dagli addetti alla vigilanza.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria di cui all' articolo precedente, approvata con provvedimento dell'organo comunale competente, deve essere pubblicata all' Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni naturali e consecutivi, consentendo agli aventi diritto di formulare obiezioni entro il termine Perentorio di gg. 15- successivi all'ultimo giorno di pubblicazione;

ART. 13 - UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Divenuta definitiva la graduatoria, anche a seguito dell' esame di obiezioni presentate e di eventuali atti di auto tutela adottati, il Comune rilascia autorizzazione e procede all'assegnazione dei posteggi.

2. Una volta esauriti i posteggi da assegnare il Comune formerà elenco delle concessioni assegnate che costituirà il Ruolo ordinario delle concessioni.

3. Copia del ruolo dovrà essere consegnata al Responsabile della vigilanza per gli ulteriori compiti di verifica e di assegnazione provvisoria dei posteggi.

ART. 14 - REGISTRO PRESENZE

1. A decorrere dalla data di approvazione definitiva della graduatoria di cui all'articolo 11, è istituito il registro di presenza degli operatori commerciali nel mercato.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto ed aggiornato a cura del Servizio di vigilanza.

3. La presenza alle operazioni mercatali dovrà essere controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, dal suo legale rappresentante, se trattasi di società, o da un dipendente o da un collaboratore familiare, sempre ché siano muniti di autorizzazione amministrativa originale;

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

5. Non dovranno essere conteggiate le presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art. 20 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. Tali posteggi verranno assegnati sulla base delle maggiori presenze effettive maturate dagli operatori e verificate tramite spunta.
2. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggior anzianità in termini di esercizio interrotto dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).
3. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati a produttori agricoli di cui alla Legge n. 59/63, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. In mancanza l'assegnazione dei posteggi può essere effettuata a favore di operatori mercatali diversi
5. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempre che muniti di autorizzazione amministrativa originale.

CAPO III – SUB - INGRESSO, REVOCHE, SOSPENSIONI

ART. 16 – SUB - INGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. La cessione dell'autorizzazione di tipo A, può avvenire per atto tra vivi o per morte del titolare.
2. Nel caso di cessione per atto tra vivi il cessionario deve comunicare al competente Ufficio del Comune il sub-ingresso sottoscritto dal cedente, ed allegare:
 - a) l'autorizzazione originale;
 - b) copia dell'atto di cessione
 - c) autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 114/98;
3. Nel caso di cessione per morte del titolare, gli eredi legittimi devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale entro 60 giorni dall'evento e inviare autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 114/98. In mancanza dei requisiti sopra elencati possono esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 17 - REVOCA AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. Si procede alla revoca della autorizzazioni di tipo A), con le modalità di cui al comma 2, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per--l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell' avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di sub-ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnatogli per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I casi di gravidanza o di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
2. Il Responsabile dell' Ufficio, avuta notizia del verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, inviterà l'interessato con avviso formale, da notificarsi con il messo comunale ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il Comune con preavviso di almeno 15 giorni per fornire eventuali contro deduzioni; decorso inutilmente tale termine, ovvero sulla base delle contro deduzioni esposte, il Responsabile del servizio adotterà provvedimenti ritenuti necessari.
3. Qualora si debba procedere alla revoca della concessione del posteggio per obiettivi motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito della stessa area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti, c) nell'ambito di altre aree, ove possibile.

ART. 18 - SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE DI TIPO A (MERCATI)

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 17, comma 2.
4. Qualora si debba procedere alla sospensione della concessione del posteggio per obiettivi motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 3.

ARTICOLO 19 - CRITERI DI VARIAZIONE PER MIGLIORIA E SCAMBIO POSTEGGI

1. Il Corpo di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, all'Ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migioria che saranno comunicati agli operatori del mercato.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno previsto dal bando.
3. I criteri per la migioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione e sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. La mancata comunicazione dell'avvenuto scambio, comporta la sanzione di cui all'art. 29 comma 2 del D. lgs. N. 114/98.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

CAPO IV - GESTIONE MERCATI

ART. 20 - ORARIO DI ACCESSO E DI SGOMBERO

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U. 267/2000, ed a titolo di indirizzo sulla scelta degli orari da parte del Sindaco, i mercati sia su aree coperte che su aree scoperte si effettuano nella seguente fascia oraria: 07,30 - 13,30 ;
2. I posteggiatori entro le ore 08,00 devono avere installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite, nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,00, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero.
4. Entro le ore 14,00 tutti i posteggi debbono aver sgomberato l'intera area interessata al mercato così che possa essere ripristinato l'eventuale uso non mercatale dell'area.
5. I posteggi che entro le ore 08,00 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati con le modalità di cui all'art. 15.

6. L'assegnazione dei posteggi di cui al comma 5 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio stesso.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per la installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 08,30.

ART. 21 - MODIFICHE DELLE GIORNATE DEI MERCATI SETTIMANALI

1. Quando la giornata di mercato settimanale ricade in giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticipare o posticipare la data, dandone avviso.

ART. 22 - SPOSTAMENTO O SOPPRESSIONE DI MERCATI

1. L'amministrazione comunale in caso di spostamento del mercato in altra sede ovvero in caso di soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato rassegna i posteggi secondo i criteri indicati dalla L.R. n. 18/99, art. 10.

ART. 23 - MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA NEI MERCATI

1. I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.

2. Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio, ostruire passi carrabili, ingressi di abitazioni e di negozi.

3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 24 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MERCATI

1. Dalle ore 06,30 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli non autorizzati nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

3. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

ART. 25 - TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Comunale competente deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con la numerazione dei posteggi, nonché l'originale del ruolo ordinario con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti che comportano modifiche sulla concessione di posteggio, l'Ufficio Comunale competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del ruolo.

3. Copia della planimetria e del ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria (Servizio Igiene Pubblica) competente per territorio.

ART. 26 - PRESCRIZIONI E DIVIETI NEI MERCATI

1. L'ordine ed il regolare funzionamento dei mercati sono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito dei mercati.

2. E' vietato esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi del presente regolamento. Tale provvedimento deve essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

3. E' vietato svolgere l'attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco secondo gli indirizzi di cui all'art. 20.

4. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.

5. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato.
6. Le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1,00 di fronte e mt. 0,50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale fra i posteggi è inferiore a mt. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale. I pali di sostegno e quanto altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,00
7. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione di quanto utile e necessario per la vendita di dischi, CD e cassette, e semprechè il volume di amplificazione sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dei mercati, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
9. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo ad di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers se installati.
10. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.
11. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
12. Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
13. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
14. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98;
15. Nel caso in cui vengano offerti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgeniche devono essere apposti, a cura del venditore, appositi cartelli indicando i singoli prodotti ottenuti con tali modalità.
16. Ai soli venditori di piante e arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
17. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
18. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
19. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52.
20. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 27 - DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1. Nel mercato scoperto tutte le merci, devono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono stabilite in almeno 32,00 mq per il Mercato settimanale di Via Santa Maria Goretti e in 20 mq per il Mercato bisettimanale di Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa
2. La pescheria comunale attrezzata con lavabo e banco frigorifero ha una superficie di mq 14.

CAPO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 28 - S.C.I.A. COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio del commercio in forma itinerante nelle fiere e nelle sagre nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art. 15 ed alla vendita a domicilio.

ART. 29 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

La presentazione della SCIA completa e regolare consente l'avvio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante dalla data di ricevimento.

ART. 30 – SUBINGRESSO

1. Per il sub ingresso nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante presentare apposita Scia secondo le disposizioni di cui all'art. 16.

ART. 31 - PRESCRIZIONI E DIVIETI PER L'ATTIVITÀ ITINERANTE

- L'ordine ed il regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono . soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.
2. E' fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori.
 3. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d' apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni salvo che per i venditori di dischi, musicassette, ecc., limitatamente allo svolgimento della loro attività.
 4. L'inosservanza -delle disposizioni di. cui al presente articolo da parte- degli--operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52.

ART. 32 - ORARIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. In questo Comune il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 7,00 alle ore 20,00. Si dispone, altresì, il divieto dell'esercizio del commercio in forma itinerante, su tutto il territorio nei giorni di domenica e festivi.
2. Qualora si rendesse necessario modificare detti giorni e orari di svolgimento dell'attività itinerante si provvederà con ordinanza sindacale.

ART. 33 – AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nelle aree pubbliche indicate nell'allegato A al presente Regolamento:
2. Nelle aree individuate è consentito effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

ART. 34 - SOSPENSIONE E REVOCA

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 18. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 2.

2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B nei casi previsti dall'art. 17 comma 1 lett. a), b), e c). La procedura per la revoca è quella descritta dall'art. 17, comma 2.

CAPO VI – CANONI

ART. 35 - CANONI

1. I canoni per la concessione di posteggi nei mercati sono determinati dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per canone di concessione dei posteggi s'intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali
3. Il pagamento del canone di concessione sarà effettuato in via anticipata mediante versamento sul c/c p. del comune.
4. La riscossione della Tosap temporanea dovuta da commercianti su aree pubbliche ammessi ad utilizzare posteggi vacanti nei mercati viene effettuata da personale della Polizia Municipale.

CAPO VII - FIERE

ART. 36 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1. La fiera denominata di S. Lorenzo si effettua con cadenza annuale nel giorno 10 agosto e sulle aree riportate nell'Allegato A al presente Regolamento.
2. La concessione del posteggio è valida per i soli giorni della manifestazione.
3. Le fiere possono essere gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di Fiera, oppure possono essere affidati a comitati Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche previa approvazione di apposita "convenzione".
4. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 per i soli giorni della manifestazione
5. La fiera è destinata ad operatori provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche intestate a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.
6. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nella stessa fiera.

ART. 37 - TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DELLA FIERA

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, come previsto dall'art. 28, comma 15 del D. Lgs. n. 114/98 e dall'art. 3, comma 2, della L.R. A. 18/99, nelle Fiere disciplinate dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: alimentari, non alimentari.

ART. 38 - ISTANZA DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Le istanze di rilascio delle concessioni di posteggio nell'ambito delle fiere sono presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data stabilita per svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle modalità previste all'art. 13 della L.R. n. 18/1999.
2. I richiedenti, nella redazione della medesima, oltre a tutti i dati identificativi, devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98, il settore (o i settori merceologici) di attività, il posteggio del quale chiede la concessione, la data di iscrizione al Registro delle Imprese e il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in quella determinata fiera, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intende partecipare alla stessa.
3. Le istanze devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 39 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi è stabilita in base alla graduatoria, fra coloro che sono titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, formulata in base ai criteri di priorità di seguito riportati:
 - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera nei due anni precedenti ed attribuendo per ogni presenza punti 2;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese attribuendo punti 1 per ogni anno di iscrizione o frazione superiore a sei mesi;
 - c) l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza – punti tre;
2. Il responsabile dell'ufficio procede all'esame delle istanze pervenute, ne esamina la regolarità e provvede alla definizione della graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Qualora i posteggi della Fiera siano ripartiti per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
4. Le graduatorie sono affisse all'Albo Comunale per almeno dieci giorni prima della data di inizio della Fiera.
5. La concessione dei posteggi avviene seguendo il numero di graduatoria generale e assegnando il corrispondente numero di posteggi, così come indicato nella planimetria allegata al presente, fatta salva la diversa dislocazione qualora le attrezzature non si prestino all'allocazione del posteggio abbinato, nel qual caso se ne assegna uno diverso nelle vicinanze.
6. Nella graduatoria sono riportate anche le istanze che non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza di posteggi, per essere utilizzata ai fini dell'assegnazione provvisoria di cui all'art. 45 .
7. Le concessioni possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di 1 posteggio nella stessa Fiera.
8. Copia della graduatoria deve essere consegnata al responsabile della vigilanza per gli adempimenti di competenza

ART. 40 - ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Gli operatori devono avere occupato il loro posteggio con il banco o autoservizio e le attrezzature consentite nell'area di fiera entro le ore 7,00 del giorno di Fiera e possono sostare fino alle ore 15,00, al fine di ripristinare l'uso non mercatale della zona.
2. Non è permesso lasciare libero il posteggio prima delle ore 13,00, se non per intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Qualora si rendesse necessario modificare detti orari di svolgimento della fiera si provvederà con ordinanza sindacale.
4. Nell'ambito delle aree destinate a fiera deve essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso.

ART. 41 - MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi e gli autoservizi devono essere collocati, nello spazio appositamente delimitato.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 42 - CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Dalle ore 6,00 del giorno di inizio della Fiera alle ore 16,00, è vietata la circolazione nell'area delle Fiere con esclusione degli automezzi utilizzati dai posteggiatori, dei mezzi d'emergenza, dei veicoli dei portatori di handicap muniti di apposito contrassegno e dei mezzi comunali di servizio.

ART. 43 - PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il

volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers se installati e in caso contrario a provvedere in proprio allo smaltimento.

2. Nel caso vengano esposti per la vendita prodotti alimentari ottenuti con modalità transgenici il commerciante deve esporre uno specifico avviso.

3. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, ove istituito, il servizio di raccolta differenziata, depositati negli appositi cassonetti.

4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

6. Le tende di protezione dei banchi e quanto altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0.50 (ml. 0,25 se il passaggio laterale e di ml. 0.50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) tramite uno spazio libero non inferiore a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale.

7. I pali di sostegno e quanto altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 2,00 di altezza.

8. È fatto divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 - comma 1 - del Regolamento di P.S. n. 635/40.

9. È fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

10. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

11. Ai soli venditori di piante, fiori, e arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro, assegnati.

12. È fatto divieto di utilizzare bombole . di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi. tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

13. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo..

14. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

15. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 44 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Le merci esposte ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 45 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI

1. Qualora nel giorno di svolgimento della Fiera, decorsa un'ora dall'orario di inizio stabilito, previa verifica degli addetti comunali, si riscontrasse la presenza di posteggi lasciati liberi dagli aventi diritto, o non assegnati, questi potranno essere assegnati, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, sulla base, in ordine prioritario, dei seguenti criteri:

a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono stati assegnati i posteggi per mancanza di disponibilità seguendo l'ordine della graduatoria;

b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), b), c), del presente regolamento.

ART. 46 - CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE

1. Il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

2. La presenza è inoltre conteggiata con riferimento al numero delle volte in cui l'operatore abbia frequentato la Fiera nel senso di effettiva partecipazione alla stessa.
3. Qualora, in caso di assegnazione del posteggio, l'operatore non provveda ad effettuare la Fiera, la presenza è annullata.
4. La presenza è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.
5. In caso di subingresso nell'impresa, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
6. Anche per le fiere è istituito il registro delle presenze da tenersi sempre con le medesime modalità di cui al precedente art. 14.

ART. 47 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO IN ALTRO POSTEGGIO DELL'OPERATORE GIÀ TITOLARE DI CONCESSIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA FIERA

1. Qualora per obiettive esigenze di pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento di posteggi, la scelta dei posteggi da parte dei titolari oggetto di spostamento avverrà secondo le priorità di anzianità di presenza sulla Fiera.
2. In caso di parità, sarà privilegiata l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.

ART. 48 - SOSPENSIONE O SPOSTAMENTO DELLA FIERA

1. Resta salva la possibilità di adottare provvedimenti di sospensione o spostamento di data della Fiera per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico che dovranno essere tempestivamente comunicati agli assegnatari dei posteggi.

ART. 49 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. Le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento di tasse e tributi comunali, nella misura che sarà stabilita con deliberazione di Giunta comunale;
2. È discrezione del Comune istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia della Fiera il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.
3. Il mancato pagamento delle tasse e dei -tributi comunali nei modi e termini prescritti, costituisce motivo di revoca della concessione del posteggio.
4. Qualora l'assegnatario, ottenuto il riscontro favorevole dell'accoglimento dell'istanza, intenda rinunciare al posteggio, deve comunicarlo non oltre giorni 7 (sette) precedenti la Fiera; in caso contrario, oltre a non essere considerata la presenza nella FIERA, si procederà al recupero coattivo delle tasse e contributi dovuti.

ART. 50 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto ai sensi dell'art. 7 della L. R. 18/1999, come previsto dal comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. Nr. 114/98, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al - Registro delle Imprese.
2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.
3. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

ART. 51 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La revoca e la sospensione della autorizzazione sono disciplinate dall'art. 17 e 18.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - SANZIONI

1. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 20 della L.R. n. 18/1999.

ART. 53 - ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. È revocata ogni precedente disposizione comunale che riguarda la materia.

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 54 articoli e n. 4 allegati entrerà in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale.

ELENCO DEI MERCATI E FIERE COMUNALI E LORO CARATTERISTICHE

MERCATO SCOPERTO – Area sottostante Polifunzionale comunale – Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa

1. tipologia del mercato: ordinario.
2. Settore merceologico: alimentare
3. area del mercato: Area sottostante Polifunzionale comunale
4. giornate di mercato: mercoledì e sabato;
5. cadenza del mercato: settimanale;
6. consistenza dei posteggi: n. 7
7. superficie dei posteggi mq 20

MERCATO SCOPERTO – Via Santa Maria Goretti nell'area antistante la Chiesa

1. tipologia del mercato: ordinario.
2. Settore merceologico: alimentare e non alimentare; per il settore alimentare sono ammessi solo gli operatori che esercitano l'attività attraverso negozi mobili
3. area del mercato: Area sottostante Polifunzionale comunale
4. giornate di mercato: mercoledì;
5. cadenza del mercato: settimanale;
6. consistenza dei posteggi: n. 20 di cui settore alimentare n. 2 e settore non alimentare n. 18 (riservati a portatori di handicap n. 2)
7. superficie dei posteggi mq 32

MERCATO PRODOTTI ITTICI FRESCHI – Pescheria comunale

1. Tipologia del mercato: ordinario a merceologia esclusiva
2. Settore merceologico: alimentare prodotti ittici freschi
3. area del mercato: Pescheria comunale Via Roma, n. 27
4. giornate di mercato: mercoledì e sabato
5. cadenza del mercato: settimanale;
6. consistenza dei posteggi: n. 1 da assegnare alternativamente a n. 2 operatori nelle due giornate
7. superficie del locale mq 14

AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nelle seguenti aree pubbliche:
Via Torretta – Via S. Michele – c.so Municipale (dall'imbocco della strada che conduce al Seminario Vescovile in direzione Sud) – Via S. Biase – C.da Colletta Via Garibaldi - Via De Callis – Via S. Caterina – Via L. Romano - Via Alfieri – Via G. Rossi Via S. Paternostro – Scesa S. Anna – Via Matteotti – Via M. L. King – Via Kennedy nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 7,00 alle 20,00.

FIERE COMUNALI

Fiera di S. Lorenzo

1. Settore merceologico alimentare e non alimentare;
2. area pubblica : Via J. Kennedy (a partire dall'incrocio con Via Labirinto a proseguire per circa 1000 m)
3. cadenza della fiera: annuale - 10 agosto;
4. consistenza dei posteggi: n. 110;
5. superficie dei posteggi mq 32